

■ Cara Unità siamo un gruppo di lavoratori dipendenti di una società in grave crisi. Quando sembrava che la azienda stesse per fallire, è arrivata la notizia che il giudice ha concesso il concordato preventivo. Il sindacato ha quindi avanzato la richiesta di Cassa integrazione dal momento che l'attività produttiva è quasi interamente cessata.

Alla richiesta di Cassa integrazione, il commissario nominato dal giudice ha risposto negativamente, sostenendo che la richiesta potrà essere fatta solo dopo la sentenza di omologazione del concordato. Ma intanto cosa succede per noi?

Lettera firmata
da sette lavoratori
di Brescia

Prima della legge 223/91 l'utilizzazione della cassa integrazione in caso di insolvenza dell'impresa, era prevista a favore dei soli dipendenti di aziende fallite (art. 2 legge 30/1/79, nota anche come legge Venchi Unica) ovvero di aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria (art. 2 legge 143/85, Cd legge Prodi). L'intervento aveva una durata prorogabile fino a trentasei mesi. Con l'entrata in vigore della nuova legge n. 223/91 è aumentato il numero delle procedure concorsuali ammesse all'utilizzazione della cassa integrazione ed è però diminuito il periodo di utilizzazione della cassa integrazione stessa.

Oggi infatti, in base all'art. 3 della legge citata l'intervento straordinario di integrazione salariale viene concesso in quattro casi: fallimento concordato preventivo con cessazione dei beni liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, in tutti questi casi il periodo è sempre di 12 mesi, salvo la sussistenza di fondate prospettive di continuazione o ripresa anche parziale dell'attività, il che la scatta il diritto alla proroga per ulteriori 6 mesi (12+6=18 mesi complessivi).

Come si vede dunque la nuova legge ha inteso da un lato perequare le varie situazioni di crisi irreversibile che comportano la cessazione dell'attività produttiva mentre dall'altro ha ridotto il periodo di trattamento da 36 a 12 mesi (massimo 18 nell'ipotesi di ripresa del-

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Ccd. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergianni Alleva, avvocato Ccd. di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
Enzo Martino, avvocato Ccd. di Torino Nyrance Moshi, avvocato Ccd. di Milano Saverio Nigro, avvocato Ccd. di Roma

Concordato preventivo e Cassa integrazione

risponde l'avv. **COSIMO FRANCIOSO**

l'attività produttiva). Al cospetto di questa finalità perseguita, appare allora del tutto ingiustificata l'interpretazione esasperatamente letterale secondo cui nel caso di concordato preventivo la Cigs potrebbe essere concessa solo dopo l'omologazione del concordato e, ciò che è più grave, solo a decorrere dalla stessa data di omologazione. È noto infatti che nei tribunali italiani i tempi medi per omologare il concordato si misurano comunque in anni e non certo in giorni o in settimane. In questa situazione il lavoratore del concordato preventivo con cessazione dei beni torna così ad essere escluso dal beneficio della Cigs giacché per un tempo indeterminato ma comunque lunghissimo (quello che normalmente intercorre tra il decreto di ammissione alla procedura e la sentenza di omologazione) resterebbe senza retribuzione e senza trattamento di cassa. Del resto, prima di concludere nel senso della irrazionalità della nuova disciplina ovvero della sua mani-

festà incostituzionalità (per di sponibilità di trattamento di situazioni identiche) andrebbe verificato intanto se non sia possibile una interpretazione della legge razionale e rispettosa dei principi costituzionali. Le alternative possibili su questo fronte sembrano essere sostanzialmente due: o si ammette che in attesa della omologazione il datore di lavoro «commissariato» abbia un obbligo strumentale rispetto all'art. 3 di richiedere comunque la Cigs per crisi (e francamente non si vede come sia superabile l'ostacolo rappresentato dall'assunzione del rischio di una successiva reiezione della relativa domanda da parte del Cipi che farebbe magari saltare il concordato stesso) oppure che subito dopo il decreto del tribunale di ammissione alla procedura di concordato la richiesta della Cigs di cui all'art. 3 della legge può legittimamente essere avanzata dal commissario (si noti che la Cigs di cui all'art. 3 viene concessa con de-

creto automatico del ministero del Lavoro senza cioè rischio alcuno per la procedura concorsuale). In questa prospettiva l'organo amministrativo preposto (ministero del Lavoro) potrebbe forse anche attendere l'omologazione prima di deliberare la Cigs ma dovrebbe poi concordarla con la stessa decorrenza del decreto di ammissione al concordato (decreto che normalmente coincide con la cessazione dell'attività e dunque con l'inizio dello stato di disoccupazione dei dipendenti). Sotto altro profilo è opportuno non considerare anche che aspettare l'omologazione per decretare il diritto alla Cigs non sembra neppure del tutto logico o necessario dal momento che se il Tribunale dovesse negare l'omologazione lo stesso dovrebbe necessariamente procedere alla dichiarazione di fallimento con la conseguenza che il diritto alla stessa identica Cigs di cui all'art. 3 andrebbe comunque riconosciuto «a titolo di fallimento» anziché «a titolo di

Non vincolante per chi dissente

■ Si segnala la sentenza n. 289 del 13 gennaio 1992 della Corte di Cassazione (in Foro It. 1992, 1793) che ha affermato il primato che un accordo aziendale pur approvato dall'assemblea dei dipendenti con voto a maggioranza non è tuttavia vincolante per i lavoratori che abbiano espresso il proprio dissenso nei confronti dell'accordo stesso.

La decisione si fonda sull'osservazione che una assemblea non può essere assimilata ad un

organo munito di rappresentanza con potere di adottare decisioni idonee ad interferire anche nella sfera dei dissensi, «salvo che esistano specifiche disposizioni di leggi o di contratti collettivi che attribuiscono all'assemblea la capacità di ratificare accordi con votazione maggioritaria. È facile comprendere come le implicazioni che derivano da questo principio, ove dovesse essere consolidato sono assai rilevanti. Ci riserviamo di tornare in argomento quanto prima

concordato preventivo omologato.

Se l'interpretazione qui proposta non dovesse trovare accoglienza (se cioè gli uffici periferici del ministero del Lavoro dovessero rifiutare le domande di Cigs presentate intanto dal commissario in attesa dell'omologazione o del fallimento) la conseguenza immediata sarebbe assai grave e comunque assurda rispetto alle stesse finalità della nuova legge: i lavoratori del concordato preventivo resterebbero senza alcuna copertura previdenziale proprio nel momento più critico, quando cioè anche ai fini dell'eventuale continuazione dell'impresa da parte di un nuovo imprenditore che volesse acquistare l'azienda (o parti di essa) è certamente indispensabile salvaguardare il complesso dei componenti aziendali in cui compresi le maestranze che altrimenti sarebbero destinate alla più completa dispersione.

Nulla esclude del resto che addirittura subito dopo il decreto di ammissione alla procedura il commissario possa previa autorizzazione del giudice delegato procedere sollecitamente a ricollocare i lavoratori presso nuovi imprenditori desiderosi di avviare urgentemente l'attività d'impresa. È chiaro allora che il commissario nominato subito col decreto e non il liquidatore nominato solo qualche anno dopo con la sentenza di omologazione deve essere considerato il primo organo della procedura tenuto ad inoltrare la domanda di Cigs di cui all'art. 3. Seguirà poi la ratifica della domanda da parte del liquidatore (in caso di omologazione accordata) o da parte del curatore (in caso di omologazione negata e dunque di contestuale dichiarazione di fallimento).

Si aggiunga, infine, che prima della scadenza dei 12 mesi o la continuazione dell'impresa appare probabile, e allora andranno tempestivamente richiesti i sei mesi di proroga, ovvero si dovrà dar corso alla messa in mobilità dei lavoratori con una procedura abbreviata (30 gg e non 75 come nell'ipotesi ordinaria) e senza costi di sorta a carico dell'azienda tutto ciò andrà fatto ovviamente se l'omologazione non è ancora intervenuta, ancora e sempre a cura del commissario che è l'unico organo di cui la procedura dispone nelle more del giudizio di omologazione.

La novità del saldo dell'acconto Irpef 1992 (30 novembre)

Con la conversione in legge del D.L. 384/92 è diventata definitiva con effetto dal 1° gennaio 1992 la nuova curva delle aliquote ai fini dell'Irpef sostituiti di imposta (dati di lavoro od Irti erogatori di pensioni) dovranno applicare le nuove aliquote all'intero reddito del 1992 recuperando la differenza con il conguaglio di fine anno. La stessa norma prevede inoltre una modalità di calcolo che consentirà all'ero-

no di incamerare un incremento di gettito anche dall'acconto di novembre. Infatti per chi ha avuto redditi superiori a 14 milioni e 400 mila lire è prevista una maggiorazione pari al 3% dei redditi 1991 che non siano da lavoro dipendente od assimilati (pensionati ecc.). Come è noto l'acconto da versare per non incorrere in soprattasse (che sono state inasprite) deve essere pari al 98% dell'imposta relativa all'anno precedente (redditi '91 dichiarati a giugno '92) o all'anno in corso (redditi '92 da dichiarare nel '93). Occorre tener presente che a causa della modifica della curva delle aliquote dell'applicazione delle nuove aliquote catastali (note volutamente aumentate) della trasformazione in detrazione (con l'aliquota del 27%) degli oneri precedentemente deducibili all'aliquota marginale della deducibilità di il loro sarà anno possibili diminuzioni dell'importo da prendere a riferimento per l'acconto solo se per i redditi del '92 si verificano rilevanti modifiche rispetto all'anno precedente (redditi inferiori maggiori oneri deducibili non più cumulo di reddito da lavoro dipendente e pensione). Occorrerà quindi commisurare l'acconto a quanto dichiarato nel giugno '92. In tal caso l'importo dell'acconto determinato con i criteri vigenti a giugno occorrerà aggiungere la maggiorazione del 3% prevista dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. 384/92.

Sostanzialmente per effettuare tale calcolo occorrerà far riferimento al totale dell'imposta riportata al rigo N. 21 del

PREVIDENZA
Domande e risposte
RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

mod. 740/92 calcolarne il 98% detrarre l'eventuale credito di cui non sia stato chiesto il rimborso e l'eventuale prima rata dell'acconto e (qui la novità) aggiungere il 3% dell'importo che risulta dalla differenza tra il reddito imponibile (rigo n. 6) e quello da lavoro dipendente o pensione (totale quadro C con un minimo di lire 14.400.000).

Per quanto riguarda il loro non vi sono novità pertanto l'acconto da versare e quello già determinato in occasione della dichiarazione dei redditi di giugno.

Indennità di accompagnamento: ricorrere al pretore se necessario

Scrivo per segnalare il caso di una persona ultravanzante affetta da grave forma di demenza senile che vive sola senza figli perché nubile residente a Bentivoglio (Bologna) sotto la giurisdizione sanitaria della Usl n. 25 con sede in San Giorgio di Piano (Bologna) e che riceve l'assistenza domiciliare da parte del Comune di Bentivoglio non essendo auto sufficiente. Come dicevo questa persona è affetta da demenza senile con incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Per tali motivi necessita dell'assistenza nelle 24 ore, come da certificato che allego alla presente rilasciato dal dr. Filippo Renda del Servizio igiene mentale della Usl n. 25.

Tale certificazione così formulata è stata suffragata da analogo diagnosi del medico di base. Ciò presupporrebbe il diritto alla «indennità di accompagnamento» in base alla legge n. 2-1980 n. 18 che recita esattamente «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con neces-

sità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Faccio notare l'identità di formulazione tra la diagnosi e la lettera della legge. La suddetta persona ha inoltrato domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento in data 29-10-1991. È stata vista (non visitata) dalla commissione di prima istanza presso la Usl 25 in data 2-3-1992 e la diagnosi è stata grave ed in parte senile riconosciuta. L'invalidità al 100% ma non la denunta di accompagnamento come risulta dal documento allegato. Aggiungo che la visita e la diagnosi da parte del Servizio di igiene mentale sono state espressamente richieste dalla Commissione di prima istanza come supplemento di istruttoria.

Naturalmente tramite l'Inca di Bologna è stato presentato ricorso ecc. Ora mi chiedo:

1) Quali sono i criteri di assegnazione della indennità di accompagnamento se non ha valore una diagnosi rilasciata da una struttura sanitaria ufficiale ed espressamente preparata a rilasciarla il medico?

2) Non è tassabile in caso di una «omissione di atti di ufficio»?

3) In attesa del esito del ricorso chi provvederà a fornire una assistenza nelle 24 ore a una persona totalmente incapace di provvedere a se stessa? Si crede forse che con la sola pensione ciò sia possibile? O il tutore nella zona in cui insiste il comune di Bentivoglio e qui si può trovare un posto in una casa protetta?

Alla richiesta di spiegazioni è stato telefonicamente risposto che il giudizio è insinuabile e di fare ricorso.

In questi tempi di gravi ingiustizie e non essendo il sotto assistente a subire, griderei una circostanziata risposta al fine di far valere in ogni sede il diritto della persona di essere assistita e di non essere in stato di abbandono.

Walter Vitali
Bologna

Il certificato della Usl non è sufficiente per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Infatti per la prestazione è richiesto il certificato medico rilasciato dal medico della commissione. La stessa persona che la commissione non abbia ritenuto dover riconoscere il diritto alla indennità di accompagnamento stando la situazione descritta nella lettera (cd) e anche per tale motivo per far meglio conoscere le peculiarità degli invalidi che ritengono opportuno pubblicare la lettera.

Avrei fatto bene a presentare ricorso tramite l'Inca. L'unico suggerimento che ritengo di poter dare è quello di addebi-tere i legali interessati con il pretore (tramite la consulenza e la guida dell'Inca) non appena si costituisce il «sostituto procuratore» (180) omi dalla presentazione del ricorso. Quando le commissioni di prima istanza (in base all'articolo 700 del v.o. di procedura civile) che impegnò il ministero degli Interni a erogare con un'indifferenza la prestazione in attesa dello svolgimento del processo stanno lo stato di salute e la vita della persona interessata.


Proposte e considerazioni su temi di attualità

Il signor Rosanna Marchisio di Genova, Ivo Nesti di Viareggio (Lucca) e Francesco Romani di Torino nelle loro lettere hanno espresso con soddisfazione e proteste in merito al Decreto legge del 19 settembre 1992 n. 281 con particolare riferimento all'articolo 1 che so-
spende «con alcune eccezioni» le disposizioni che prevedono il diritto di trattamento pensionistico di anzianità. Al momento in cui ci hanno scritto per i sprincipi, mi è concesso di proporre relative agli emendamenti in discussione in Parlamento il decreto legge non era stato ancora convertito in legge. Con l'avvenuta conversione in legge è stato superato il complesso degli emendamenti per cui i contabili che hanno voluto il versamento

Vuoi Peugeot? Adesso puoi.

Continuano fino al 15 dicembre le vantaggiose proposte di finanziamenti Peugeot. Per esempio i finanziamenti su tutta la gamma fino a 24 mesi a tasso zero: un tasso zero effettivo, poiché Peugeot non ti addebiterà alcuna spesa di apertura pratica.

Più precisamente puoi avere, a tasso zero, un finanziamento fino a 7 milio-



ni per una 106 o una 205, fino a 10 milioni per una 309 o uno dei veicoli commerciali Peugeot, fino a 15 milioni per una 405 e fino a 18 milioni per una 605. Non solo, puoi scegliere anche una delle tante altre soluzioni personalizza-

te, come i finanziamenti a tasso agevolato, fino a 30 milioni in 48 mesi, o ancora finanziamenti con il pagamento della prima rata tra 4 mesi. Adesso puoi permetterti di scegliere la Peugeot che più desideri nella versione che vuoi.

FINANZIAMENTI PEUGEOT
FINO A IN
18 24
MILIONI MESI
A TASSO ZERO
NESSUNA SPESA APERTURA PRATICA

106
Versione XN prezzo L. 13.315.000
TASSO ZERO
Anticipo L. 6.315.000
Importo da finanziare L. 7.000.000
24 rate mensili da L. 292.000
TAN 0% TAEG 0,27%
TASSO AGEVOLATO
Anticipo L. 2.663.000
Importo da finanziare L. 10.652.000
48 rate mensili da L. 275.000
TAN 11,44% TAEG 12,06%

Le offerte sono valide per tutte le vetture disponibili presso i Concessionari Peugeot. Salvo approvazione Peugeot Finanziaria.

205
Versione Junior 3p prezzo L. 13.380.000
TASSO ZERO
Anticipo L. 6.380.000
Importo da finanziare L. 7.000.000
24 rate mensili da L. 292.000
TAN 0% TAEG 0,27%
TASSO AGEVOLATO
Anticipo L. 2.676.000
Importo da finanziare L. 10.704.000
48 rate mensili da L. 277.000
TAN 11,44% TAEG 12,06%

309
Versione Vital prezzo L. 17.045.000
TASSO ZERO
Anticipo L. 7.045.000
Importo da finanziare L. 10.000.000
24 rate mensili da L. 417.000
TAN 0% TAEG 0,27%
TASSO AGEVOLATO
Anticipo L. 3.409.000
Importo da finanziare L. 13.636.000
48 rate mensili da L. 352.000
TAN 11,44% TAEG 12,06%

405
Versione GL berlina prezzo L. 20.930.000
TASSO ZERO
Anticipo L. 5.930.000
Importo da finanziare L. 15.000.000
24 rate mensili da L. 625.000
TAN 0% TAEG 0%
TASSO AGEVOLATO
Anticipo L. 4.186.000
Importo da finanziare L. 16.744.000
48 rate mensili da L. 433.000
TAN 11,44% TAEG 12,06%

605
Versione SRi prezzo L. 35.445.000
TASSO ZERO
Anticipo L. 17.445.000
Importo da finanziare L. 18.000.000
24 rate mensili da L. 750.000
TAN 0% TAEG 0%
TASSO AGEVOLATO
Anticipo L. 7.089.000
Importo da finanziare L. 28.356.000
48 rate mensili da L. 733.000
TAN 11,44% TAEG 12,06%

PEUGEOT FINANZIARIA

